



CITTÁ DI SORSO

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

Servizio 3.2 – Politiche Sociali

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2022, DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11

IL RESPONSABILE

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” – art. 11 – comma 8

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022

VISTA la Deliberazione Giunta del Comune di Sorso n. 190 del 11.10.2022

RENDE NOTO

Che è indetto Bando di concorso per la raccolta delle domande per l'erogazione di **contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione ANNO 2022.**

Le domande potranno essere presentate da dal 17.10.2022 al 28.10.2022.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al contributo

Sono ammessi al contributo solo i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Sorso ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di titolo di soggiorno valido di durata non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs 286/98), in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (D.L. 25.06.2008, n. 112 – capo IV art. 11 convertito con Legge 06.08.2008, n. 133);
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali o in regime fiscale di cedolare secca, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupata a titolo di abitazione principale;

5. possesso di certificazione ISEE di tipo corrente o ordinario, completa in tutte le sue parti, attestante un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, **non superiore a € 14.573,00**;
6. titolarità di una locazione di importo uguale o inferiore a € 500,00. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il contratto di locazione deve:

1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi:

1. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
2. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
3. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1 comma 1 art. 2 comma 3 del decreto 07.06.1999 come integrati dal Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021, che si riferiscono all'intero nucleo familiare e devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:

- FASCIA A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS – **fissato in € 13.682,76** (€ 526,26 x 13 x 2) - rispetto al quale l'incidenza del valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun contributo richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- FASCIA B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata – **fissato in € 14.573,00** - rispetto al quale l'incidenza del valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- FASCIA COVID: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia COVID, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19.07.2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche

attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 e 2020.

Nella fascia "ISEE ZERO" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISEE pari a zero, oppure un ISEE inferiore, o comunque incongruo, rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

L'erogazione del contributo per questi casi è possibile soltanto:

- in presenza di espressa certificazione, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune – **oppure**
- in presenza di espressa certificazione da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, che attesta che il soggetto richiedente ha usufruito della somma necessaria al pagamento del canone di locazione. Nel caso è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2022.

Art. 3 – Determinazione della misura del contributo

Il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

- FASCIA A: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.098,74;
- FASCIA B: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00;
- FASCIA COVID: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2022 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

Art. 4 – Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., contenuti nel fac-simile di modulo di domanda messo a disposizione dal Comune.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia conforme ed integrale del **contratto di locazione**;
2. copia conforme della **registrazione del contratto di locazione** effettuato presso l'Ufficio del Registro o documento attestante l'adesione al regime fiscale di cedolare secca;
3. copia delle **ricevute di avvenuto pagamento della locazione** (periodo GENNAIO/OTTOBRE), con indicazione del titolare del contratto di locazione – causale del pagamento - data e firma o timbro del proprietario dell'immobile - ammontare del canone mensile - marca da bollo da € 2,00 per ciascuna cedola;
4. copia conforme dell'**ISEE** ordinario o corrente 2022;
5. copia del **permesso di soggiorno** richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo e del **certificato storico di residenza** da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea);

6. in caso di valore ISEE pari a zero, risultante dall'Attestazione ISEE, di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, **dichiarazione attestante la fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione;**
7. per coloro che usufruiscono del Reddito o della Pensione di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge n.26/2019 dovrà essere dichiarata la **quota destinata alla locazione;**
8. copia **codice IBAN del conto corrente** rilasciato dalla Banca o dalla Posta
9. copia del **documento di identità** del dichiarante.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/20.

Il Comune di Sorso non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al Bando, redatte utilizzando il modello All.1, dovranno essere presentate dal 17.10.2022 al 28.10.2022 tramite:

- consegna a mano - presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Garibaldi n. 1 - o tramite servizio postale, al seguente indirizzo: Comune di Sorso P.zza Garibaldi n.1 c/o Ufficio P-07037 SORSO
- mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sorso.ss.it o PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

avente ad oggetto: **RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2022, DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11**

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.

Art. 6 – Istruttoria delle domande e graduatoria

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, con esclusione di quelle pervenute fuori termine e di quelle non risultate veritiere per le quali si procederà a norma di legge.

Per ciascuna domanda ammessa si procederà a calcolare il contributo spettante, sulla base della differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il Servizio Sociale provvederà a stilare una graduatoria di assegnazione formata sulla base della seguente modalità:

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo la seguente articolazione:

- **il numero dei componenti il nucleo familiare**
- **l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISEE).** Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la **maggiore percentuale di incidenza canone/ISEE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).**

A parità di punteggio la precedenza viene data in ordine di priorità seguendo i seguenti parametri:

- minor reddito
- maggior canone locatizio annuo
- ordine di protocollo.

Il Servizio Sociale provvederà altresì a stilare l'elenco degli esclusi indicante, per ciascuno, il motivo dell'esclusione.

Sia la graduatoria degli ammessi che l'elenco degli esclusi verranno pubblicati sia all'Albo Pretorio on line che sul sito istituzionale dell'ente quale unica forma di informazione e pubblicità.

Per la tutela della privacy verranno pubblicati la data e il numero del protocollo e un estratto del codice fiscale.

Il Comune si riserva la facoltà di:

- erogare i **contributi in misura percentuale diversa dal 100% del contributo teorico** spettante, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste;
- erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana, almeno in parte, la morosità;
- l'entità del contributo verrà liquidata in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 7 – Finanziamento RAS e procedura di erogazione dei contributi

Entro il 31.12.2022 la RAS provvederà a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai Comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato sull'intero territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento alle criticità riscontrate.

Qualora i fondi trasferiti dalla Regione fossero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno certificato, il Comune, per ragioni di equità e di parità di trattamento, provvederà ad operare una riduzione dei contributi di tutti i richiedenti secondo percentuali proporzionali, la cui entità verrà fissata dalla Giunta Comunale a seguito dell'ottenimento del finanziamento RAS.

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle rimanenti ricevute di pagamento (periodo NOVEMBRE/DICEMBRE), entro il termine perentorio del 31.12.2022, o altrimenti, entro diverso termine comunicato dagli uffici.

Art. 8 – Ricorsi

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria e avverso le motivazioni dell'esclusione dovranno essere inoltrati al Responsabile del Servizio Politiche Sociali entro e non oltre giorni 7 dalla pubblicazione degli elenchi sia all'Albo Pretorio on line che sul sito istituzionale dell'ente quale unica forma di informazione e pubblicità, sulla modulistica appositamente predisposta dagli uffici del servizio (All.2). Non saranno presi in considerazione ricorsi non firmati e non adeguatamente motivati.

Decorso tale termine, con provvedimento dirigenziale, verranno approvati la graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

- i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorso; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Bonaria Mameli;
- al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 – Pubblicità del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prendere visione, presso l'Albo Pretorio on line e presso il sito istituzionale dell'ente ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alla Delibera RAS n. 29/19 del 22.09.2022 avente per oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431/1998, articolo 11".